

A.N.AC. - Decisione sulle modalità di richiesta del parere per la nomina degli OIV di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 e chiarimenti – Seduta dell' 11 giugno 2014

L'Autorità, al fine di semplificare e ottimizzare l'iter per il rilascio del parere per la nomina degli OIV, è intervenuta sulle modalità procedurali con alcune modifiche introducendo anche nuovi strumenti a supporto del processo.

In particolare, è stata aggiornata la scheda da utilizzare per la richiesta di parere OIV, che consentirà alle amministrazioni di verificare la congruenza dei requisiti del/i candidato/i previsti dalla delibera n. 12/2013 nella predisposizione della richiesta prima dell'invio della stessa all'Autorità.

La richiesta di parere deve essere trasmessa all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it completa della seguente documentazione:

1. relazione motivata dell'amministrazione relativa alla scelta del/i candidato/i;
2. la scheda OIV in formato excel con riscontro positivo di tutti i requisiti presenti nel foglio "Esito controllo richiesta"; tale scheda andrà compilata secondo quanto contenuto nel foglio "Istruzioni per la compilazione".
3. curriculum vitae sottoscritto/i dal/i candidato/i;
4. dichiarazioni di incompatibilità, di cui ai punti 3.4, 3.5 e 9, sottoscritte dal/i candidato/i, utilizzando esclusivamente il modello A.N.AC. con allegato/i il/i documento/i di riconoscimento in corso di validità;

Inoltre, con riferimento ai requisiti generali e specifici previsti nella delibera n. 12/2013 per i componenti degli OIV, si precisa che:

- per quanto concerne il requisito dell'età dei componenti (p. 3.2 della delibera n. 12/2013), potranno essere proposte le candidature di coloro i quali non abbiano superato la soglia dei 65 anni alla data di trasmissione della richiesta di parere. Tale soglia è innalzata a 68 anni per i soggetti appartenenti a particolari status professionali (magistrati, professori universitari ordinari o associati);

- per quanto concerne il requisito attinente all'area delle esperienze professionali (p. 5 della delibera n. 12/2013), in alternativa al possesso di un'esperienza triennale o quinquennale nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico – amministrativo, assume uguale rilievo anche un'esperienza presso un OIV o presso organismi simili (Nuclei di Valutazione) di almeno 2 anni, purché non siano incorse eventuali cause di rimozione dall'incarico prima della scadenza;

- per quanto concerne il requisito attinente all'esclusività del rapporto (p. 9 della delibera n. 12/2013), potranno essere proposte anche le candidature di coloro i quali appartengano a non più di cinque OIV, inclusa l'Amministrazione alla quale la richiesta fa riferimento, purché la somma delle

unità di personale dipendente in servizio complessivamente presso tali amministrazioni, non superi la soglia di 500 addetti.

La richiesta di parere dovrà essere inviata completa di tutti gli elementi sopraindicati e con esito positivo per il controllo dei requisiti (come si evince dal foglio “Esito controllo richiesta” della scheda OIV di cui al punto 2); solo in questo caso, verrà dato avvio al procedimento. In caso contrario, la segreteria dell’Autorità provvederà a trasmettere la relativa comunicazione di mancato avvio dell’iter.

Una volta rilasciato il parere, l’Autorità provvederà a pubblicare la relativa delibera sul proprio sito istituzionale, unitamente alla scheda di valutazione, dando comunicazione all’amministrazione del relativo link.

L’amministrazione dovrà provvedere a pubblicare sul proprio sito nella sezione “Amministrazione trasparente – Personale – OIV” la documentazione prevista al p. 14.2 della delibera n.12/2013.

16/06/2014